

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 31 II Legislatura

1V

DISEGNO DI LEGGE N.46

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1974, N.28: DISCIPLI-
NA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 1°/12/1975.

REGIONE PUGLIA

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1974, N.29:
"DISCIPLINA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI NEL SET-
TORE SANITARIO".

E' noto che la legge regionale 17 agosto n.28, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.26 del 22.8.1974, detta norme sulla disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario.

In particolare, l'art.4 della predetta legge prevede la composizione dei Comitati consultivi provinciali di Sanità. Circa tale composizione è stata lamentata da più parti l'omissione, quale membro di diritto, del Direttore del reparto chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Il rilievo è stato, con forza, formulato, atteso che dello stesso consesso è stato chiamato a far parte il Direttore del reparto medico-micrografico del medesimo Laboratorio Provinciale.

In particolare l'Ordine Nazionale e Provinciale dei Chimici hanno evidenziato la necessità che il Direttore chimico in parola venisse incluso tra i componenti effettivi dei Comitati consultivi, attesa la specificata competenza degli stessi nel settore e la stretta affinità che li lega ai Direttori dei reparti medici-micrografici del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

./..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Inoltre, l'Ordine Nazionale dei Biologi in considerazione della particolare competenza del Biologo in alcuni settori di attività e in analogia a quanto avvenuto in altre Regioni ha richiesto una opportuna inclusione di un proprio rappresentante nell'ambito del Comitato consultivo provinciale di Sanità.

La presenza delle predette rappresentanze interessate sarebbe stata comunque assicurata, atteso che l'art. 9 della citata legge regionale n.28/1974 prevede che il Presidente del Comitato consultivo regionale e provinciale di sanità può richiedere l'intervento di esperti nelle sedute degli organi di che trattasi quando vengono trattati argomenti nei quali se ne ritiene la necessità.

Tuttavia, siccome la richiesta di integrazione della legge regionale n.28 può essere esaudita, si propone che all'art.4 della predetta venga aggiunta l'integrazione concernente la partecipazione quale membro di diritto del Direttore del reparto chimico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e del rappresentante dell'Ordine dei Biologi.

REGIONE PUGLIA

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1974, N.28:

"DISCIPLINA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO".

art. 1

L'art. 4, comma 1° della legge regionale 17 agosto 1974 n.28 é integrato come segue:

- "o) dal Direttore della Sezione Chimica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi".
- "q) dal rappresentante provinciale designato dall'Ordine dei Biologi.

REGIONE PUGLIA

art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasportato in
liato permanentemente 11.12.25